

TI_GERICHTE 16.2018.27 vom 10. September 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-09-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2018.27

FR: TI_GERICHTE 16.2018.27 du 10 septembre 2019

IT: TI_GERICHTE 16.2018.27 del 10 settembre 2019

Regeste

Contratto di lavoro: retribuzione vacanze non godute e ore di lavoro supplementare

Erwägungen

E. 1

Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione è stata notificata al convenuto al più presto il 28 aprile 2018. Introdotto il 23 maggio 2018 il reclamo è tempestivo.

E. 2

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii).

E. 3

Il reclamante propone l'assunzione di determinate prove (testi e documenti), ma disconosce che in sede di reclamo non sono ammessi nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). L'offerta andava presentata al primo giudice. Al riguardo non occorre dilungarsi.

E. 4

Il Giudice di pace ha riconosciuto la pretesa di fr. 1144.– dell'attrice per sette giorni di vacanze maturate non godute, rilevando che il datore di lavoro, cui spettava l'onere della prova dell'esecuzione delle vacanze da parte della dipendente, si era limitato a sostenere che l'attrice aveva usufruito di un giorno di vacanza in più rispetto al dovuto senza però dimostrare tale allegazione. Il reclamante ribadisce che secondo i suoi conteggi l'attrice ha usufruito di un giorno di vacanza in più del dovuto. Ora, come correttamente ricordato dal Giudice di pace, l'onere di provare l'esecuzione o meno dei giorni di vacanza da parte del dipendente incombe al datore di lavoro che meglio di ogni altro può esserne al corrente, disponendo, o almeno dovendo disporre, di tutta una serie di mezzi di controllo (DTF 128 III 273 consid. 2a; sentenze del Tribunale federale 4A_398/2014 del 21 novembre 2014 consid. 4.2 e 4A_419/2011 del 23 novembre 2011 consid. 5.2; v. anche CCR sentenza 16.2015.1 del 6 dicembre 2016 consid. 5a con riferimenti). In concreto, il convenuto davanti al primo giudice non ha però apportato alcuna prova al riguardo e l'offerta di

produrre in questa sede l'agenda dello studio è, come si è detto, inammissibile (sopra consid. 2). Ne segue che su questo punto il reclamo si rivela infondato.

E. 5

Il Giudice di pace ha altresì ammesso la pretesa di fr. 1687.– per 80 ore di lavoro supplementare svolte in ufficio o a casa di una paziente del medico rilevando che “benché dalle allegazioni e dalla documentazione della richiedente non è chiara la situazione delle ore supplementari svolte”, considerato che l'attrice era l'unica dipendente, le 80 ore di lavoro supplementari “nei circa 50 mesi di collaborazione appaiono verosimilmente veritiere e accettabili soprattutto se si pensa che in pratica l'assistente era quotidianamente e costantemente a contatto fisico e visivo del suo datore di lavoro al quale evidentemente ora fa comodo far finta di non rendersi conto che tale impegno [dell'attrice] era impeccabile, dimostrando responsabilità e una rara disponibilità”. A RE 1 “non risultano siano state fatte ore al di fuori dell'orario di lavoro dello studio medico”. Quanto alle prestazioni svolte dalla dipendente a casa di una sua paziente, egli sostiene che queste sono avvenute durante gli abituali orari lavorativi, mentre eventuali ore supplementari sarebbero tutt'al più a carico dei familiari della paziente. a) Secondo l'art. 321 c CO le ore svolte oltre il regolare orario di lavoro sono di principio soggette a remunerazione: se le ore supplementari sono ordinate dal datore di lavoro, o se egli è a conoscenza della loro esecuzione, queste devono, infatti, essere sempre remunerate con un congedo di durata almeno equivalente (art. 321 c cpv. 2 CO) o in denaro (art. 321 c cpv. 3 CO). Incombe al lavoratore l'onere di provare di aver svolto delle ore di lavoro supplementare su ordine del datore di lavoro rispettivamente nel suo interesse, perché le circostanze esigevano un tempo di lavoro maggiore di quello pattuito (art. 8 CC; DTF 129 III 176 consid. 2.4; v. anche Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 88 ad art. 152). L'onere a carico del lavoratore è più arduo qualora egli abbia svolto il lavoro straordinario di sua spontanea iniziativa, all'insaputa del datore di lavoro. In una simile evenienza egli deve provare di averne tempestivamente dato comunicazione al datore di lavoro onde ottenere la sua approvazione (esplicita o per atti concludenti). In caso contrario si espone al rischio che l'attività da lui svolta non venga riconosciuta come lavoro straordinario. Ove non sia possibile stabilire l'effettiva prestazione delle ore di lavoro straordinario, così come il numero esatto di ore effettuate, il giudice può stimarle applicando, per analogia, l'art. 42 cpv. 2 CO. L'alleggerimento dell'onere probatorio non conduce al rovesciamento dell'onere della prova: nella misura del possibile il lavoratore deve allegare e provare tutte le circostanze che permettono di valutare il numero di ore supplementari eseguite, poiché la conclusione per cui le ore supplementari sono state eseguite nella misura asserita deve imporsi al giudice con una certa forza (sentenza del Tribunale federale 4A_28/2018 del 12 settembre 2018 consid. 3). b) Nella fattispecie, l'attrice ha dapprima sostenuto che le 80 ore supplementari erano state svolte a casa di una paziente del medico a _____ (cfr. doc. C, lettera del sindacato VPOD del 13 maggio 2013), salvo poi addurre di avere sempre lavorato 9 ore al giorno anziché 8.24 come previsto contrattualmente e di non avere chiesto il pagamento di “tutte le ore supplementari e/o straordinarie da lei svolte” per non superare l'ammontare delle sue precedenti richieste (cfr. memoriale del 25 febbraio 2016 pag. 1 e 2). A sostegno della propria allegazione, su richiesta del primo giudice, essa ha prodotto copia dei calendari dal 2009 al 2012 (cfr. doc. A-D). Se non che, da tale documentazione, allestita a fini di causa, non si può ragionevolmente dedurre l'esecuzione di ore supplementari. Quanto all'indicazione manoscritta apposta dall'attrice sul calendario 2009 “orari 2009, 8.15 - 17.15 continuato senza uscire dallo studio = 9 ore al giorno tutto l'anno 2009” (doc. A),

essa non ha valenza probatoria ma costituisce un'allegazione di parte insufficiente a suffragare la sua tesi. Che poi dal luglio del 2012 l'interessata si sia recata a casa di una paziente non è contestato dal medico, ma che ciò sia avvenuto oltre l'orario di lavoro è lungi dall'essere dimostrato. Né risulta né, a ben vedere, la lavoratrice pretende che il datore di lavoro fosse al corrente delle ore supplementari da lei svolte o che, ove fossero state svolte a sua insaputa, vi sia stata una tempestiva comunicazione allo stesso. Non si può pertanto ritenere che l'attrice abbia addotto e dimostrato circostanze sufficientemente precise da cui poter dedurre l'esecuzione di ore supplementari. Ne segue che il convincimento del Giudice di pace, fondato su proprie supposizioni senza alcun riscontro negli atti, si rivela arbitrario.

E. 6

Relativamente alla pretesa di fr. 2160.– per le spese di trasferta dal suo domicilio di _____ alla sede dello studio medico di _____, il Giudice di pace l'ha respinta considerando che tale spesa non poteva essere considerata straordinaria “visto che dall'inizio del contratto, ogni mercoledì l'attrice non lavorava nello studio medico del convenuto a _____ ma in quello di _____”. Il reclamante riafferma l'infondatezza della pretesa ma pare dimenticare che la stessa è già stata respinta dal primo giudice. Al riguardo il reclamo si rivela senza interesse.

E. 7

Visto quanto precede, dandosi una parziale errata applicazione del diritto da parte del primo giudice, il reclamo si rivela parzialmente fondato. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugnata deve essere riformata nel senso che la petizione è accolta limitatamente a f r. 1144.– oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2013, data di per sé non contestata dal reclamante, e in tale misura deve essere rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo.

E. 8

La procedura per le azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di malafede o di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) il reclamante non avendola richiesta, né in primo grado né in questa sede. Per questi motivi, decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta nel senso che RE 1 è condannato a pagare a CO 1 fr. 1144.– più interessi al 5% dal 1° aprile 2013. 2.

L'opposizione al precetto esecutivo n. _____ dell'Ufficio esecuzione di Lugano è respinta in via definitiva limitatamente a tale importo. 3. Le spese processuali di fr. 400.– sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino. Non si assegnano indennità. II. Non si prelevano spese processuali. III. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente _____ La vicecancelliera Rimedi _____

giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.